Assicurazione Beni strumentali in leasing

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

REALE MUTUA

Convenzione Leasing Strumentale BPCE EQUIPMENT FINANCE ITALIA SPA

Ed. 26/01/2026 (ultimo aggiornamento disponibile)

Scopo: Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.
L'aderente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del modulo di adesione.

Società Reale Mutua di Assicurazioni, n° 1.00001 Albo delle imprese di assicurazione, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua. Sede legale e direzione generale Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino – Italia. Tel. +39 011 4311111 - fax +39 011 4350966 - Sito Internet: www.realemutua.it - E-mail: buongiornoreale@realemutua.it - Posta Elettronica Certificata (PEC): realemutua@pec.realemutua.it

Patrimonio netto: 2.810 milioni di euro. Risultato di esercizio: 393 milioni di euro. Solvency ratio: 418,4% (Dati al 31/12/2024). Relazione su solvibilità e condizione finanziaria (SFCR) disponibile su https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

GARANZIA BASE - Rispetto a quanto indicato nel DIP sono presenti ulteriori garanzie indicate nelle Condizioni di Assicurazione: per la **SEZIONE I DANNI MATERIALI AI BENI** al punto 1. "Rischi assicurati" Pag.3 e per la **SEZIONE II RCT** al punto 9. "Oggetto dell'Assicurazione" pag.5 e successive appendici. L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali concordati con il Contraente.
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO – Non sono previste opzioni con riduzione del premio.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO – Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

Che cosa non è assicurato?

Reale Mutua non è tenuta a liquidare sinistri o erogare qualsiasi tipo di prestazione derivante dall'assicurazione, qualora la liquidazione o la prestazione possano esporla a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, norme, leggi o regolamenti dell'Italia, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o del Regno Unito, ai quali Reale Mutua debba attenersi in forza di trattati internazionali e purché tali disposizioni non risultino in contrasto con norme nazionali e/o dell'Unione Europea.
GARANZIA BASE - SEZIONE I DANNI MATERIALI AI BENI: danni di logorio, di ossidazione, di corrosione o di incrostazione; ai beni per i quali, al momento dell'entrata in vigore del contratto di leasing, siano trascorsi 25 anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione; causati con dolo dell'Assicurato, intendendosi come tale unicamente i Soci e gli Amministratori, o del Conduttore; per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; dovuti a smarrimento o differenze constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche; alle macchine che siano installate all'aperto salvo che tale sia la loro normale destinazione o che siano progettate per stare all'aperto; ai beni assicurati verificatisi durante il trasporto causati da guasti meccanici ed elettrici; a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade ed altre fonti di luce, al materiale refrattario; ai veicoli targati; danni e/o perdite a veicoli definiti agli art. 29, 30 e 31 del Codice Stradale sempreché tali danni e/o perdite avvengano in occasione del lavoro specifico cui i beni sono destinati, danni e/o le perdite verificatisi durante il trasporto; ai centri di elaborazione dati non installati conformemente alla prescrizione del fornitore; ad aeromobili in genere, natanti e/o attrezzature per lavori in acqua, frese per gallerie, carri varo ed autogrù di portata superiore a 20 t. Non rientrano, inoltre, in copertura i seguenti beni: utilizzati e/o installati in attività di cernita, riciclo, trasformazione, smassamento, smaltimento, deposito di immondizia, spazzatura e rifiuti in generale; natanti ed aeromobili e cose su essi installate, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, oggetti di natura estetica e promozionale.
SEZIONE II RCT: danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o distributore e/o fornitore degli enti assicurati; conseguenti ad errori di progettazione, difetti di fabbricazione e vizio dei beni oggetto del contratto di locazione; dovuti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e/o Costruttore non derivanti direttamente dalle leggi in vigore; da inquinamento in genere; derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; la responsabilità verso terzi derivante dalla loro circolazione, qualora detta responsabilità debba essere obbligatoriamente assicurata, a norma di legge.

Ci sono limiti di copertura?

GARANZIA BASE - SEZIONE I DANNI MATERIALI AI BENI – Furto/rapina: scoperto 20% , col minimo di € 3.000, limite € 3.000.000; **Furto di macchine operatrici semoventi e/o da cantiere esclusi i carrelli elevatori**: scoperto 30%, col minimo di € 10.000, limite € 3.000.000; **Fenomeno elettrico**: franchigia € 3.000, limite 50% della somma assicurata per singola locazione con il massimo di € 25.822,84; **Ogni altra causa**: scoperto 10%, col minimo di € 3.000, limite € 3.000.000; **Maggiori costi**: franchigia 3 giorni , limite 25% della somma assicurata per bene con il massimo di € 50.000 per sinistro fermo il limite di € 200.000 per anno; **Rimborso canoni**: franchigia 10 giorni, limite € 30.000 per sinistro con il massimo di € 100.000 per anno; **Ricorso terzi**: limite € 100.000; **Spese e/o onorari**: limite 3% dell'indennizzo con il massimo di € 15.000; **Spese demolizione e sgombero**: limite 10% del valore del bene con il minimo di € 10.000 e il massimo di € 50.000 per sinistro; **Frana**: scoperto 15%, limite 100% se Somma assicurata minore/uguale a € 1.000.000,00 oppure 70% se Somma Assicurata maggiore di € 1.000.000,00; **Terremoto (sisma)**: scoperto 15%, limite 100% se Somma assicurata minore/uguale a € 1.000.000,00 oppure 70% se Somma Assicurata maggiore di € 1.000.000,00; **Alluvione, inondazione, esondazione:** scoperto 15%, limite 100% se Somma assicurata minore/uguale a € 1.000.000,00 oppure 70% se Somma Assicurata maggiore di € 1.000.000,00; Relativamente alla garanzia alluvione, inondazione, esondazione, Reale Mutua non indennizza i danni causati ai beni contenuti in edifici costruiti in aree golenali o i beni essi stessi ubicati in aree golenali. SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO IN AGGREGATO DI POLIZZA: limitatamente alle garanzie seguenti sono previsti limiti di indennizzo di polizza, in aggregato per tutti i beni assicurati (sia quelli entrati in copertura prima della data del 31/12/2025, sia

quelli entrati in copertura successivamente a tale data), per sinistro ed annualità assicurativa: Terremoto (sisma): 15.000.000 - Alluvione, inondazione, esondazione: 12.000.000– Allagamento, Eventi socio-politici, Atti di terrorismo e sabotaggio, Atti vandalici e dolosi: 5.165.000 con il limite di 2.585.000 per evento. **SEZIONE II RCT -** Per tutte le garanzie opera massimale di € 3.000.000 per sinistro. **Danni di interruzione di attività di terzi**: limite € 300.000 per sinistro.

A chi è rivolto questo prodotto?

Ai sottoscrittori di un contratto di leasing strumentale con BPCE EQUIPMENT FINANCE ITALIA SPA

Quali costi devo sostenere?

Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare medio dei costi è pari ad Euro 75,91 di cui Euro 22,77 quale quota parte percepita dagli intermediari, corrispondente al 30% dei costi.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	Per iscritto: - **Servizio "Buongiorno Reale" -** Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino – E-mail: buongiornoreale@realemutua.it. **Funzione incaricata:** Ufficio Reclami Gruppo Reale Mutua, via M.U. Traiano 18, 20149 Milano. La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Info su www.realemutua.it.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98). È obbligatoria per l'eventuale ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**Commissione di Garanzia dell'Assicurato**: ricorso gratuito, decisione vincolante solo per la Società. Info e Regolamento su www.realemutua.it **Liti transfrontaliere**: per controversie con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.Ivass.it
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Sezione I Danni materiali ai beni, Sezione II RCT**:** 22,25%.
Cos'è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.realemutua.it/scopri-reale-mutua/press-room/magazine/oblio-oncologico .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

LE INFORMAZIONI SULLA POLIZZA ASSICURATIVA SONO MESSE A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE BPCE EQUIPMENT FINANCE ITALIA SPA SU AREA INTERNET AD ACCESSO RISERVATO.
LE INFORMAZIONI SULLA SUA POSIZIONE ASSICURATIVA POSSONO ESSERE RICHIESTE A BPCE EQUIPMENT FINANCE ITALIA SPA INCARICATO DELLA DISTRIBUZIONE DELLA POLIZZA AI SEGUENTI RECAPITI:
BPCE EQUIPMENT FINANCE ITALIA SPA bpce-ef@legalmail.it
OPPURE AL SERVIZIO BUONGIORNO REALE (buongiornoreale@realemutua.it), - Funzione incaricata: Ufficio Reclami Gruppo Reale Mutua, via M.U. Traiano 18, 20149 Milano. La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Info su www.realemutua.it. - PRECISANDO IL NUMERO DI POLIZZA PRESENTE NEL MODULO DI ADESIONE, IL RIFERIMENTO DEL CONTRATTO DI LEASING E I SUOI RECAPITI E DATI IDENTIFICATIVI.